SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149º — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2008, n. **132.**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

o) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 265):

Presentato dal Sen. Lumia ed altri il 29 aprile 2008;

Assegnato alla commissione 1ª (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 27 maggio 2008, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 13ª e 14ª;

Esaminato dalla commissione il 4, 5, 10, 17, 18, 19 giugno 2008 ed approvato in un Testo Unificato con atti Senato nn. 693 (Sen. Gasparri ed altri) 730 (Sen. D'Alia) e 734 (Sen. Bricolo ed altri) il 25 giugno 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1406):

Assegnato alle commissioni I (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2008, con pareri delle commissioni II e V;

Esaminato dalla I commissione in sede referente, il 3, 8, 9, 10, 16, 22 e 23 luglio 2008;

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 24 luglio 2008, con il parere delle commissioni II e V;

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, e approvato con modificazioni, il 24 luglio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 265, 693, 730 e 734 B):

Assegnato alla 1ª commissione Affari costituzionali, in sede deliberante, il 28 luglio 2008, con pareri della commissione 2ª;

Esaminato dalla commissione il 29 luglio 2008 e approvato il 30 luglio 2008.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 82 della Costituzione è il seguente:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria».

— La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 14 settembre 1982.

— Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca: «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 16 marzo 1991.

— Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca: «Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1993.

— La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2001.

— Il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, reca: «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi dell'art. 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio 2001, n. 45» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2004.

— La legge 23 dicembre 2002, n. 279, reca: «Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2002.

— Il testo dell'art. 41-*bis,* della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) è il seguente:

«Art. 41-*bis (Situazioni di emergenza).* — 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.

2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis,* in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

2-*bis.* I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.

2-*ter.* Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-*quinquies* e 2-*sexies.* In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

2-*quater.* La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art. 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

e) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art. 10.

2-*quinquies.* Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-*sexies.* Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-*quinquies,* decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le medesime modalità il Ministro deve procedere, ove il reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte accolta».

— Il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale è il seguente:

«Art. 133 *(Accompagnamento coattivo di altre persone).* — 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132».

— Il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) è il seguente:

«Art. 3 *(Definizione di reato transnazionale).* — 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

— Il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale è il seguente:

«Art. 416-*bis.* Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Note all'art. 2:

— La legge 27 ottobre 2006, n. 277, reca: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2006.

Note all'art. 4:

— Il testo degli articoli 366 e 372 del codice penale sono i seguenti:

«Art. 366. — Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [c.p.c. 122; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale [c.p.c. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità [c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria [c.p.c. 244; c.p.p. 196] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97].

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte [c.p. 30]».

«Art. 372. — Falsa testimonianza.

Chiunque, deponendo come testimone [c.p.c. 244; c.p.c. 194] innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.c. 463, n. 3; c.p.c. 256; c.p.p. 499]».

— La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2007.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326. — Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

08G0156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 22 luglio 2008.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visti gli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che prevedono, per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, un procedimento negoziale, che ha cadenza quadriennale per gli aspetti normativi e cadenza biennale per quelli economici, ed i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Visto, in particolare, l'art. 27 del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica», ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, «secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Ritenuto che per il personale della carriera prefettizia non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e che, di conseguenza, ai fini del calcolo della rappresentatività rileva esclusivamente il dato associativo, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale della carriera prefettizia sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista la nota prot. OM 7714-1140 del 15 maggio 2008 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 316/2001 ...», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia, riferiti al 31 dicembre 2007, precisando che alcune schede concernenti la rilevazione dei predetti dati «... non sono stati filmati dal rappresentante del sindacato cui le medesime sono intestatarie, in quanto non vi è concordanza fra i dati in possesso dell'organizzazione sindacale e quelli trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero non risulta noto ... il recapito del sindacato interessato»;

Considerato che, a seguito degli ulteriori accertamenti, sollecitati sia dall'organizzazione sindacale Associazione Prefettizi, con nota del 5 maggio 2008, che dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con nota 25888 del 30 maggio 2008, il Ministero dell'interno ha, tra l'altro, confermato, con ministeriale prot. OM. 6161/BIS/P-1396 del 16 giugno 2008, la validità dei dati afferenti alla citata organizzazione AP, trasmessi in precedenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ...»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative:

1) SI.N.PRE.F. (Sindaco Nazionale Funzionari Prefettizi);

2) S.N.A.DI.P.-CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti Prefettizi);

3) F.P.I. - C.I.S.L.;

4) A.P. - Associazione Prefettizi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il Ministro: BRUNETTA

08A05918

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 17 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Veronika Szekeres, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale «Città di Venezia».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Veronika Szekeres, cittadina ungherese, nata a Budapest il 14 luglio 1957, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «idegenvezetö tovàbbképzö» rilasciato in Ungheria, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito Città di Venezia della professione di «guida turistica» nelle lingue: inglese e ungherese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 26 maggio 2008, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa da effettuarsi presso la provincia di Venezia in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per l'ambito «Città di Venezia»;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Veronika Szekeres, cittadina ungherese, nata a Budapest il 14 luglio 1957, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale «Città di Venezia» nelle lingue inglese e ungherese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 12 o di una prova attitudinale consistente in un esame orale, a scelta della richiedente; il contenuto e le modalità di svolgimento dell'una e dell'altra misura sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; qualora abbia esito positivo, la provincia di Venezia rilascerà alla sig.ra Veronika Szekeres un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2008

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La misura compensativa nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Veronika Szekeres, nata a Budapest il 14 luglio 1957, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio «Città di Venezia».

Tenuto conto che l'interessata risulta essere una «professionista» già qualificata nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue inglese e ungherese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento di mesi 12 (dodici) e della prova attitudinale orale sono così individuate:

storia: caratteri dei vari periodi della storia veneta dalle origini fino ai primi del '900, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica) e speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima;

storia dell'arte: caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici. Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree monumentali, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.

In particolare:

edifici religiosi: Basilica di San Marco, Chiese dell'Angelo Raffaele, Frari, Gesuiti e Oratorio dei Crociferi, Madonna dell'Orto, Redentore, Scalzi, Tolentini, Santa Maria del Rosario o chiesa dei Gesuati, SS. Apostoli, Sant'Alvise, San Barnaba, San Bartolomeo, San Cassiano, Sant'Elena, Sant'Eufemia, Zitelle, San Fantin, San Francesco della Vigna, San Giacomo dell'Orio, San Giacomo di Rialto, San Giobbe, San Giorgio dei Greci, San Giorgio Maggiore, San Giovanni in Bragora, San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Elemosinario, SS. Giovanni e Paolo, San Lio, San Marcuola, Santa Maria del Carmelo, Santa Maria della Fava, Santa Maria Formosa, Santa Maria del Giglio, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria della Visitazione o chiesa della Pietà, Santa Maria della Salute, Santa Maria dei Derelitti - Ospedaletto, San Martino, San Moisé, San Nicolò dei Mendicoli, San Nicolò da Tolentino, San Rocco, Santa Maria Mater Domini, San Pietro in Castello, San Polo, San Pantaleone, San Salvador, San Simeone Piccolo, San Simeone Grande, San Geremia, San Lazzaro dei Mendicanti, San Sebastiano, San Stae, Santo Stefano, San Trovaso, San Vidal, San Zaccaria, San Zulian, San Michele (cimitero), SS. Santa Maria e Donato (Murano), San Pietro (Murano), cattedrale di S. Maria Assunta (Torcello), Santa Fosca (Torcello), San Domenico (Chioggia), Duomo di San Felice (Chioggia), San Francesco (Chioggia), San Giacomo (Chioggia), Sant'Andrea (Chioggia), dei Filippini (Chioggia), della Santissima Trinità (Chioggia);

scuole esistenti e tuttora visitabili;

principali palazzi della città e in particolar modo quelli sul Canal Grande, palazzo Grassi (Chioggia), palazzo del Granaio (Chioggia);

musei di Torcello, Archeologico, Arte Ebraica, Arte Moderna, Arte Orientale, Civico Correr, Collezione Peggy Guggenheim, Diocesano di arte sacra, Fortuny, Galleria Franchetti, Galleria dell'Accademia, Marciano e Tesoro di San Marco, Pinacoteca Querini Stampalia. Settecento Veneziano, Storico Navale, Civico della Laguna Sud (Chioggia);

presenze straniere a Venezia (ebrei, tedeschi, armeni, greci, albanesi, ecc.) e relativi quartieri, scuole e fonteghi;

ville venete: conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia, in particolare quelle presenti lungo la riviera del Brenta e delle più importanti Ville del Veneto. Si elencano qui di seguito le principali ville venete fuori provincia sulle quali potranno vertere le domande d'esame, con l'avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo: Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Erno (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra «La Rotonda» (Vicenza), Valmarana «ai Nani» (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore);

geografia: caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e dei flussi turistici riferiti a Venezia, delle attività produttive e delle tradizioni di carattere enogastronomico. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia, inclusa la Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano e Noale;

tradizioni e manifestazioni: conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione;

elementi fondamentali di medicina di primo soccorso (*). L'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze. L'arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali. Materiale di pronto soccorso. I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati. La responsabilità penale.

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (*): articoli 20, 82/90 ed allegato T.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà i ' apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito «Città di Venezia».

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la provincia rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento della misura compensativa la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

(*) nell'esecuzione del tirocinio la materia è accertata direttamente dal personale provinciale.

08A05935

DECRETO 17 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bettina Füzi, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale «Città di Venezia».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286,

che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Bettina Füzi, cittadina ungherese, nata a Mezókövesd il 17 luglio 1981, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «bizongítvány - idegenvezetó olasz nyelvból» acquisito in Ungheria, ai fini dell'accesso ed esercizio per l'ambito «città di Venezia» della professione di «guida turistica» nelle lingue: ungherese e italiano;

Visto l'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007 che consente all'ufficio di procedere in presenza di titoli identici a quelli su cui è stato già provveduto, con esito positivo in Conferenza;

Visto il precedente decreto del 20 dicembre 2007 regolarmente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* analogo al caso in esame;

Considerato che la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per l'ambito Città di Venezia in applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007 il riconoscimento è subordinato a misura compensativa che sarà organizzata dalla provincia di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bettina Füzi, cittadina ungherese, nata a Mezókövesd il 17 luglio 1981, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale Città di Venezia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di mesi 12 o di una prova attitudinale consistente in un esame orale, a scelta della richiedente; il contenuto e le modalità di svolgimento dell'una e dell'altra misura sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; qualora abbia esito positivo, la provincia di Venezia rilascerà alla sig.ra Bettina Füzi un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: ungherese e italiano.

Roma, 17 luglio 2008

Il capo Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La misura compensativa nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte del della sig.ra Bettina Füzi, cittadina ungherese, nata a Mezókövesd il 17 luglio 1981, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio «Città di Venezia».

Tenuto conto che l'interessata risulta essere una «professionista» già qualificata nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue ungherese e italiana, le materie oggetto del tirocinio di adattamento di mesi 12 (dodici) e della prova attitudinale orale sono così individuate:

storia: caratteri dei vari periodi della storia veneta dalle origini fino ai primi del '900, con conoscenza particolare della storia di Venezia (politica, culturale ed economica) e speciale riferimento alle istituzioni della Repubblica Serenissima;

storia dell'arte: caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici. Conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree monumentali, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione.

In particolare:

edifici religiosi: Basilica di San Marco, Chiese dell'Angelo Raffaele, Frari, Gesuiti e Oratorio dei Crociferi, Madonna dell'Orto, Redentore, Scalzi, Tolentini, Santa Maria del Rosario o chiesa dei Gesuati, SS. Apostoli, Sant'Alvise, San Barnaba, San Bartolomeo, San Cassiano, Sant'Elena, Sant'Eufemia, Zitelle, San Fantin, San Francesco della Vigna, San Giacomo dell'Orio, San Giacomo di Rialto, San Giobbe, San Giorgio dei Greci, San Giorgio Maggiore, San Giovanni in Bragora, San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Elemosinario, SS. Giovanni e Paolo, San Lio, San Marcuola, Santa Maria del Carmelo, Santa Maria della Fava, Santa Maria Formosa, Santa Maria del Giglio, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria della Visitazione o chiesa della Pietà, Santa Maria della Salute, Santa Maria dei Derelitti - Ospedaletto, San Martino, San Moisé, San Nicolò dei Mendicoli, San Nicolò da Tolentino, San Rocco, Santa Maria Mater Domini, San Pietro in Castello, San Polo, San Pantaleone, San Salvador, San Simeone Piccolo, San Simeone Grande, San Geremia, San Lazzaro dei Mendicanti, San Sebastiano, San Stae, Santo Stefano, San Trova- so, San Vidal, San Zaccaria, San Zulian, San Michele (cimitero), SS. Santa Maria e Donato (Murano), San Pietro (Murano), cattedrale di S. Maria Assunta (Torcello), Santa Fosca (Torcello), San Domenico (Chioggia), Duomo di San Felice (Chioggia), San Francesco (Chioggia), San Giacomo (Chioggia), Sant'Andrea (Chioggia), dei Filippini (Chioggia), della Santissima Trinità (Chioggia);

scuole esistenti e tuttora visitabili;

principali palazzi della città e in particolar modo quelli sul Canal Grande, palazzo Grassi (Chioggia), palazzo del Granaio (Chioggia);

musei di Torcello, Archeologico, Arte Ebraica, Arte Moderna, Arte Orientale, Civico Correr, Collezione Peggy Guggenheim, Diocesano di arte sacra, Fortuny, Galleria Franchetti, Galleria dell'Accademia, Marciano e Tesoro di San Marco, Pinacoteca Querini Stampalia, Settecento Veneziano, Storico Navale, Civico della Laguna Sud (Chioggia);

presenze straniere a Venezia (ebrei, tedeschi, armeni, greci, albanesi, ecc.) e relativi quartieri, scuole e fonteghi;

ville venete: conoscenza storico-artistica delle Ville della provincia di Venezia, in particolare quelle presenti lungo la riviera del Brenta e delle più importanti Ville del Veneto. Si elencano qui di seguito le principali ville venete fuori provincia sulle quali potranno vertere le domande d'esame, con l'avvertenza però che questo elenco è puramente indicativo: Casa del Petrarca (Arquà Petrarca), Barbarigo Pizzoni (Galzignano), Contarini (Piazzola sul Brenta), Cornaro (Piombino Dese), Lattes (Istrana), Barbaro (Maser), Emo (Fanzolo), Badoer (Fratta Polesine), Villa Capra «La Rotonda» (Vicenza), Valmarana «ai Nani» (Vicenza), Cordellina Lombardi (Montecchio Maggiore), Godi-Malinverni (Lonedo), Castello Da Porto-Colleoni (Thiene), Caldogno (Caldogno), Rocca Pisana (Lonigo), Pisani Ferri (Bagnolo), Sarego (S. Pietro in Cariano), Piovene (Lonedo), Pojana (Pojana Maggiore);

geografia: caratteri naturali e storici del paesaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio; nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sull'industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subsidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e dei flussi turistici riferiti a Venezia, delle attività produttive e delle tradizioni di carattere enogastronomico. Notizie sulle bellezze naturali delle isole dell'estuario e dei dintorni di Venezia, inclusa la Riviera del Brenta, Chioggia, Mirano e Noale;

tradizioni e manifestazioni: conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienze, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folcloristiche, teatrali della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione;

elementi fondamentali di medicina diprimo soccorso (*): l'indagine ed il comportamento preliminare. La scala delle urgenze. L'arresto cardiaco, arresto respiratorio, shock, perdita di conoscenza, folgorazione, corpi estranei, ferite, emorragie, traumi, distorsioni, lussazioni, fratture, intossicazioni alimentari, intossicazioni da farmaci, intossicazioni da gas, avvelenamento da sostanze chimiche, allergie, morsi, graffi e punture di animali. Materiale di pronto soccorso. I principali interventi da effettuare nei casi sopra indicati. La responsabilità penale.

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33: articoli 20, 82/90 ed allegato T (*).

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito «Città di Venezia».

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la provincia rilascerà alla tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento della misura compensativa la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

———

(*) nell'esecuzione del tirocinio la materia è accertata direttamente dal personale provinciale.

08A05936

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2008.

Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, e in particolare il comma 4 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio;

Visti gli articoli 1, commi da 1 a 4, e 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la loro sede il libro unico del lavoro;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la semplificazione amministrativa, che, all'art. 15 comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o telematici, nonché la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, recante le regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice della amministrazione digitale, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 e, in particolare, gli articoli 3, 39, 45 e 71;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di tenuta

1. Fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro può essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:

a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso

l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;

b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;

c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.

3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.

Art. 2.

Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati

1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:

a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;

b) inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;

c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera *b).*

Art. 3.

Luogo di tenuta e modalità di esibizione

1. Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale. In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonché i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

Art. 4.

Elenchi riepilogativi mensili

1. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.

2. Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 5.

Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si considera «sede stabile di lavoro» qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che

sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.

2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'art. 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e all'art. 4 del presente decreto, si computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza.

Art. 6.

Obbligo di conservazione

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

Regime transitorio e disposizioni finali

1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.

3. Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati.

Roma, 9 luglio 2008

Il Ministro: SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2008
Uffico di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 91

08A05919

DECRETO 16 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gavalda Réka, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 novembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gavalda Réka, nata a Budapest (Ungheria) il giorno 19 febbraio 1981, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Általános fogorvosdoktori oklevél» in data 8 luglio 2006 conseguito presso l'Universitas budapestinensis de Semmelweis (Ungheria), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata altresì la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Általános fogorvosdoktori oklevél» conseguito dalla sig.ra Gavalda Réka, nata a Budapest (Ungheria) il giorno 19 febbraio 1981, presso l'Universitas budapestinensis de Semmelweis (Ungheria), in data 8 luglio 2006 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Gavalda Réka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvederà ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto è trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05894

DECRETO 16 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Lucian Rotar, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle conclizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 gennaio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Lucian Rotar nato a Oradea (Romania) il giorno 25 novembre 1972, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doctor Medic» del 14 settembre 2001 conseguito presso l'Universitatea de medicina si farmacie «Carol Davila» Bucarest - Romania al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata altresì la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doctor Medic» conseguito dal sig. Lucian Rotar, nato a Oradea (Romania) il giorno 25 novembre 1972, presso l'Universitatea de medicina si farmacie «Carol Davila» Bucarest - Romania, in data 14 settembre 2001, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Lucian Rotar è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvederà ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed ad informare questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05922

DECRETO 16 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Horia Gheorghe Modval, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda

di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 ottobre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Horia Gheorghe Modval, nato a Fagaras (Romania) il giorno 20 marzo 1956, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doctor Medic» del 2 settembre 1983 conseguito presso l'Institul de Medicina si Farmacie - Facultatea de Medicina Generala Bucureşti (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata altresì la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doctor Medic» conseguito dal sig. Horia Gheorghe Modval, nato a Fargaras (Romania) il giorno 20 marzo 1956, presso l'Institul de Medicina si Farmacie - Facultatea de Medicina Generala Bucureşti (Romania), in data 2 settembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Horia Gheorghe Modval è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvederà ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed ad informare questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05930

DECRETO 18 luglio 2008.

Concessione del trattamento di mobilità, in favore degli ex dipendenti delle società Elea ed Elea FP. (Decreto n. 43903).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'accordo intervenuto in data 15 aprile 2008, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Sottosegretario on.le Rosa Rinaldi, con la quale è stata concordata la proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2007, così come previsto dal citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 15 aprile 2008, in favore di un numero massimo di ventiquattro ex dipendenti della società ELEA S.p.A. con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai

sensi del decreto n. 41154 dell'8 luglio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 352.895,04.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

La società è tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 15 aprile 2008, in favore di un numero massimo di due unità, ex dipendenti della società Elea FP, con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del decreto n. 41154 dell'8 luglio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 29.407,92,

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

La società è tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre .2008, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

L'onere complessivo pari ad euro 382.302,96, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A05938

DECRETO 23 luglio 2008.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle società Formenti Seleco S.p.A e Ceva in Bound Logistics Italia S.r.l. (Decreto n. 43904).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 20 marzo 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 3 marzo 2008, in favore di un numero massimo di 346 dipendenti della società Formenti Seleco S.p.A. in amministrazione straordinaria, per le unità di Lissone (Milano), Pordenone e Sessa Aurunca (Caserta).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 5.378.355,48.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 4 marzo 2008, in favore di un numero massimo di centonovanta dipendenti della società Ceva in Bound Logistics Italia S.r.l., per le unità di Torino, Rivalta (Torino) e Verrone (Biella).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.770.344,80,

Pagamento diretto: NO.

Art. 3.

L'onere complessivo pari ad euro 9.148.700,28, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2008

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A05939

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sara Spechtenhauser, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sara Spechtenhauser, nata a Bolzano (Italia) il giorno 25 marzo 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» conseguito in data 30 aprile 2008 conseguito presso la Republik Österreich (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» conseguito presso la Republik Österreich (Austria), in data 30 aprile 2008 dalla sig.ra Sara Spechtenhauser, nata a Bolzano (Italia) il giorno 23 marzo 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Art. 2.

La sig.ra Sara Spechtenhauser è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvederà ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05893

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Marine Durbec, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marine Durbec, nata a Hyéres (Francia) il giorno 25 marzo 1976, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Pharmacie» conseguito in data 17 gennaio 2001 presso la Université Montpellier - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Pharmacie» conseguito presso la Université Montpellier - Francia - in data 17 gennaio 2001 dalla sig.ra Marine Durbec, nata a Hyéres (Francia) il giorno 25 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista;

Art. 2.

La sig.ra Marine Durbec è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05921

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Huong Anh Vo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda

di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'11 giugno 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Huong Anh Vo, nata a Hong Kong (Cina) il giorno 15 aprile 1947, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Medecine» conseguito in data 15 febbraio 1974 presso la Université 19 Paris VII - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Medecine» conseguito presso la Université 19 Paris VII - Francia - in data 15 febbraio 1974, dalla sig.ra Huong Anh Vo, nata a Hong Kong (Cina) il giorno 15 aprile 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico;

Art. 2.

La sig.ra Huong Anh Vo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05923

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinez Thania Del Rosario, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle conclizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 14 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Martinez Thania Del Rosario, nata a Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) il giorno 18 marzo 1980, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Licenciada en Medecina» conseguito in data settembre 2007 presso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en Medecina» conseguito presso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - Spagna - in data settembre 2007 dalla sig.ra Martinez Thania Del Rosario, nata a Las Palmas de Gran Canaria - Spagna - il giorno 18 marzo 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico;

Art. 2.

La sig.ra Martinez Thania Del Rosario, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05924

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandra Pahl, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordimanto delle condizioni minime di formazione;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza del 17 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sandra Pahl, nata a Brunico (Bolzano) Italia, il giorno 15 novembre 1978, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» conseguito in data 20 giugno 2005 presso la Republik Österreich - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Sthatliche Apothekerdiplom conseguito presso la Republik Österreich (Austria) in data 20 giugno 2005 dalla sig.ra Sandra Pahl, nata a Brunico (Bolzlano) Italia, il giorno 15 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Sandra Pahl è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05925

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Hannes Dejaco, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Hannes Dejaco, nato a Bolzano (Italia) il giorno 27 aprile 1974, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtzin für Anästhesiologie und Intensivmedizin» in data 25 gennaio 2008 conseguito presso al Österreichische Ärztekammer - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specializzato in anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Fachärtzin für Anästhesiologie und Intensivmedizin» conseguito presso al Österreichische Ärztekammer - Austria in data 25 gennaio 2008 dal sig. Hannes Dejaco, nato a Bolzano (Italia) il giorno 27 aprile 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in anestesia e rianimazione.

Art. 2.

Il sig. Hannes Dejaco già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico specializzato in anestesia e rianimazione previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05926

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Francesco Fanizzi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordimanto delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Francesco Fanizzi, nato a Conversano (Bari) - Italia il giorno 4 luglio 1973, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärtzin für Chirurgie» in data 14 febbraio 2008 conseguito presso la Bayerische Landesärztekammer - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specializzato in chirurgia generale;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Fachärtz für Chirurgie» conseguito presso la Bayerische Landesärztekammer - Germania, in data 14 febbraio 2007 dal sig. Francesco Fanizzi, nato a Conversano (Bari) - Italia il giorno 4 luglio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professionale di medico specializzato in chirurgia generale.

Art. 2.

Il sig. Francesco Fanizzi già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico specializzato in chirurgia generale previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05927

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Johanna Katharina Fanizzi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Johanna Katharina Fanizzi, nata a Monaco di Baviera (Germani) il giorno 6 giugno 1975, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» e di «Fachartz für Anästhesiologie» conseguiti rispettivamente in data 21 gennaio 2002 e 28 febbraio 2007, presso la Fakultät für medizin der Technischen Universität Munchen - Bayerische Landesärztekammer (Germania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specializzato in anestesia e rianimazione;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» e di «Fachartz für Anästhesiologie» conseguiti presso la Fakultät für medizin der Technischen Universität Munchen - Bayerische Landesärztekammer (Germania), in data 21 gennaio 2002 e 28 febbraio 2007, dalla sig.ra Johanna Katharina Fanizzi, nata a Monaco di Baviera (Germania) il giorno 6 giugno 1975, sono riconosciuti quale titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in anestesia e rianimazione.

Art. 2.

La sig.ra Johanna Katharina Fanizzi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico e medico specializzato in anestesia e rianimazione previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed ad informare questo dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05928

DECRETO 24 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilse Laimer, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in neurochirugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 19 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ilse Laimer, nato a Salzburg (Austria) il giorno 23 dicembre 1963, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktor der gesamten heilkunde» e di «Facharzt für Neurochirurgie» conseguiti rispettivamente in data 24 maggio 1997 e 24 luglio 2007 presso la Leopold-Framzens - Universität Innsbruck e Österreichische Ärztekammer (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico e medico specializzato in neurochirurgia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktor der gesamten heilkunde» e di «Facharzt für Neurochirurgie» conseguiti presso la Leopold-Framzens - Universität Innsbruck e Österreichische Ärztekammer (Austria), in data 24 maggio 1997 e 24 luglio 2007 dalla sig.ra Ilse Laimer, nata a Salzburg (Austria) il giorno 23 dicembre 1963, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico di medicina e medico specializzato in neurochirugia.

Art. 2.

La sig.ra Ilse Laimer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico specializzato in neurochirurgia previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvederà ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed ad informare questo dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05929

ORDINANZA 6 agosto 2008.

Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio derivante dall'esecuzione di massaggi lungo i litorali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora del lavoro, della salute e delle politiche sociali) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto l'art. 650 codice penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

Tenuto conto che ogni attività, comunque denominata, che può avere effetti diretti sulla salute, deve essere svolta solo da operatori in possesso di adeguata e comprovata preparazione e competenza;

Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare, lungo i litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti;

Considerato che, nell'esecuzione dell'attività di cui trattasi, l'igiene personale dell'operatore e, in particolare, l'igiene delle mani è fondamentale per prevenire la trasmissione di infezioni cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi;

Considerato, altresì, che nell'attività in questione vengono spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri prodotti, la cui composizione e la cui origine non sono note e che potrebbero generare fenomeni di fotosensibilizzazione della pelle, anche in considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonché altre affezioni cutanee;

Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che il particolare contesto in cui detta attività si svolge non garantisce il rispetto di adeguate condizioni igieniche, né l'erogazione della prestazione in ambiente appropriato;

Ritenuta sussistente la necessità e l'urgenza di adottare — limitatamente alla stagione balneare in corso — disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 2008 recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini».

Ordina:

Art. 1.

1. Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi, è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti.

Art. 2.

1. I sindaci dei comuni rivieraschi sono tenuti ad applicare e far rispettare la presente ordinanza, nonché a diffonderne la conoscenza mediante affissione presso la casa comunale.

2. La presente ordinanza è, altresì, affissa presso le ASL, nonché, in modo che sia chiaramente e facilmente leggibile, all'ingresso di ogni esercizio commerciale o a carattere ricreativo, ubicato sui litorali.

Art. 3.

1. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione della presente ordinanza.

Art. 4.

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare in corso.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2008

p. *Il Ministro:* MARTINI

Registrata alla Corte dei conti l'11 agosto 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 122

08A05968

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2008.

Modifica del decreto 19 novembre 2007, relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Marroni del Monfenera».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 22 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marroni del Monfenera»;

Visto il decreto 19 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, di autorizzazione all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Marroni del Monfenera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto del 10 novembre 2006;.

Visto il decreto 10 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 150 del 28 giugno 2008, che modifica il decreto 10 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Marroni del Monfenera», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 891 del 5 giugno 2008;

Considerato che l'organismo CSQA - Certificazioni Srl ha adeguato il piano di controllo al disciplinare di

produzione nella versione trasmessa ai servizi della Commissione europea con nota n. 891 del 5 giugno 2008;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella seduta del 23 luglio 2008;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dell'autorizzazione già concessa con decreto 19 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'organismo denominato CSQA - Certificazioni, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, è da intendersi riferita alla denominazione «Marroni del Monfenera», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 10 giugno 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A05931

DECRETO 30 luglio 2008.

Modifica del decreto 1º giugno 2007, relativo all'iscrizione dell'organismo denominato «Omnia Qualità Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto 1º giugno 2007 relativo all'iscrizione dell'organismo denominato «Omnia Qualità Srl» nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la richiesta presentata, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, da parte della società Omnia Qualità Srl intesa a trasferire la sede legale da Cappelle dei Marsi (Aquila), via Tiburtina Valeria Km 110 a Scurcola Marsicana (Aquila) in corso Vittorio Emanuele III n. 45 e di voler fissare la sede operativa a Cerchio (Aquila) in via Giardino n. 12;

Visto il verbale della Regione Abruzzo, trasmesso con nota prot. n. 65362 del 5 giugno 2008, relativo al sopralluogo presso la sede legale in Scurcola Marsicana (Aquila) e la sede operativa in Cerchio (Aquila) dell'organismo di controllo Omnia Qualità Srl;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Visto il parere favorevole espresso dal Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella seduta del 23 luglio 2008;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta presentata dall'Organismo citato;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, dell'organismo denominato Omnia Qualità Srl è da intendersi riferita allo stesso organismo di controllo con sede legale a Scurcola Marsicana (Aquila) in corso Vittorio Emanuele III n. 45.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A05932

DECRETO 1º agosto 2008.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni o province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministero politiche agricole del 26 novembre 1997, con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Vigneti delle

Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini del Trentino, presentata il 4 maggio 2007, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten»;

Visto il parere della provincia autonoma di Trento, della provincia autonoma di Bolzano e della regione Veneto;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 26 marzo 2008;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Ritenuto altresì di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», approvato con decreto del Ministero Politiche Agricole del 26 novembre 1997 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

Art. 2.

1. Soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini a indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Veneto», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini a I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a I.G.T. «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten» sono sostituiti con i codici riportati nell'allegato «A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VIGNETI DELLE DOLOMITI»

Art. 1.

Ambito applicazione

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

Tipologie e vitigni ammessi

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito,

rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,

rosati, anche nella tipologia frizzante e passito.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonché dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione:

per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;

per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;

per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana, è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», recanti la menzione «vino passito» o «passito» non è consentito il riferimento al nome del vitigno o dei vitigni dai quali il vino è stato ottenuto.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:

per la provincia autonoma di Bolzano l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;

per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;

per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.

Art. 4.

Condizioni ambientali e rese

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati a tonnellate 23 ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con la specificazione di vitigno, ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita è di 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

È consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.

Caratteristiche vini al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianco 10,0 % vol.

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosso 10,0 % vol.

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosato 10,0 % vol.

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», novello 11,0 % vol.

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», frizzante 10,0 % vol.

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», passito 14,0 % vol.

Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,0 % vol.

Art. 7.

Designazione e riclassificazione

Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia tardiva e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COMUNI ALLE TRE PROVINCIE									
VIGNETI DELLE DOLOMITI VINO PASSITO O PASSITO	C137	X	000	0	D	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI BIANCO	C137	X	888	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI BIANCO FRIZZANTE	C137	X	888	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI BIANCO PASSITO	C137	X	888	1	D	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSSO	C137	X	999	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSSO FRIZZANTE	C137	X	999	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSSO NOVELLO	C137	X	999	2	C	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSSO PASSITO	C137	X	999	2	D	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSATO	C137	X	999	3	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSATO FRIZZANTE	C137	X	999	3	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI ROSATO PASSITO	C137	X	999	3	D	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CABERNET FRANC	C137	X	042	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CABERNET FRANC FRIZZANTE	C137	X	042	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CABERNET SAUVIGNON	C137	X	043	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C137	X	043	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CABERNET	C137	X	CAB	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CABERNET FRIZZANTE	C137	X	CAB	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CHARDONNAY	C137	X	298	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CHARDONNAY FRIZZANTE	C137	X	298	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MANZONI BIANCO	C137	X	299	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MANZONI BIANCO FRIZZANTE	C137	X	299	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MERLOT	C137	X	146	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MERLOT FRIZZANTE	C137	X	146	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MULLER THURGAU	C137	X	158	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MULLER THURGAU FRIZZANTE	C137	X	158	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PINOT BIANCO	C137	X	193	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PINOT BIANCO FRIZZANTE	C137	X	193	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PINOT GRIGIO	C137	X	194	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C137	X	194	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PINOT NERO	C137	X	195	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PINOT NERO FRIZZANTE	C137	X	195	2	X	X	F	0	X

TRENTO & BOLZANO

VIGNETI DELLE DOLOMITI CASETTA	C137	X	369	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CASETTA FRIZZANTE	C137	X	369	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI GROPPELLO DI REVO'	C137	X	380	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI GROPPELLO DI REVO' FRIZZANTE	C137	X	380	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI KERNER	C137	X	305	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI KERNER FRIZZANTE	C137	X	305	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA O ENANTIO FRIZZANTE	C137	X	327	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI LAMBRUSCO A FOGLIA FRASTAGLIATA O ENANTIO	C137	X	327	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SYLVANER (DA SYLVANER VERDE)	C137	X	230	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SYLVANER (DA SYLVANER VERDE) FRIZZANTE	C137	X	230	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI TEROLDEGO	C137	X	232	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI TEROLDEGO FRIZZANTE	C137	X	232	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI NOSIOLA	C137	X	173	1	X	X	E	0	X

VIGNETI DELLE DOLOMITI NOSIOLA FRIZZANTE	C137	X	173	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MOSCATO GIALLO	C137	X	154	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MOSCATO GIALLO FRIZZANTE	C137	X	154	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MOSCATO ROSA	C137	X	156	3	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MOSCATO ROSA FRIZZANTE	C137	X	156	3	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SCHIAVA	C137	X	SCH	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SCHIAVA FRIZZANTE	C137	X	SCH	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SCHIAVA GENTILE	C137	X	222	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SCHIAVA GENTILE FRIZZANTE	C137	X	222	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SCHIAVA GRIGIA	C137	X	223	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SCHIAVA GRIGIA FRIZZANTE	C137	X	223	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SCHIAVA GROSSA	C137	X	289	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SCHIAVA GROSSA FRIZZANTE	C137	X	289	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SAUVIGNON	C137	X	221	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SAUVIGNON FRIZZANTE	C137	X	221	1	X	X	F	0	X

BELLUNO

VIGNETI DELLE DOLOMITI BARBERA	C137	X	019	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI BARBERA FRIZZANTE	C137	X	019	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI BARBERA NOVELLO	C137	X	019	2	C	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CABERNET FRANC NOVELLO (BL)	C137	X	042	2	C	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CABERNET SAUVIGNON NOVELLO (BL)	C137	X	043	2	C	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CARMENERE	C137	X	336	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CARMENERE FRIZZANTE	C137	X	336	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI CARMENERE NOVELLO	C137	X	336	2	C	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MALVASIA (DA MALVASIA ISTRIANA)	C137	X	138	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MALVASIA FRIZZANTE (DA MALVASIA ISTRIANA)	C137	X	138	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI MERLOT NOVELLO (BL)	C137	X	146	2	C	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PINOT NERO NOVELLO (BL)	C137	X	195	2	C	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PROSECCO	C137	X	PRO	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PROSECCO FRIZZANTE	C137	X	PRO	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI RIESLING	C137	X	210	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI RIESLING FRIZZANTE	C137	X	210	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI RIESLING ITALICO	C137	X	209	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C137	X	209	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI TAI	C137	X	235	1	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI TAI FRIZZANTE	C137	X	235	1	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI TREVISANA NERA	C137	X	245	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI TREVISANA NERA FRIZZANTE	C137	X	245	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI TREVISANA NERA NOVELLO	C137	X	245	2	C	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI TURCA	C137	X	246	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI TURCA FRIZZANTE	C137	X	246	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI TURCA NOVELLO	C137	X	246	2	C	X	F	0	X
BOLZANO									
VIGNETI DELLE DOLOMITI PORTOGHESE	C137	X	198	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PORTOGHESE FRIZZANTE	C137	X	198	2	X	X	F	0	X

TRENTO									
VIGNETI DELLE DOLOMITI FRANCONIA	C137	X	086	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI FRANCONIA FRIZZANTE	C137	X	086	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI FRANCONIA NOVELLO	C137	X	086	2	C	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PETIT VERDOT	C137	X	335	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI PETIT VERDOT FRIZZANTE	C137	X	335	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI REBO	C137	X	301	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI REBO FRIZZANTE	C137	X	301	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SENNEN	C137	X	366	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SENNEN FRIZZANTE	C137	X	366	2	X	X	F	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SENNEN NOVELLO	C137	X	366	2	C	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SYRAH	C137	X	231	2	X	X	E	0	X
VIGNETI DELLE DOLOMITI SYRAH FRIZZANTE	C137	X	231	2	X	X	F	0	X

08A05941

DECRETO 1° agosto 2008.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda della regione Lazio (Arsial), del 4 ottobre 2007, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio»;

Visto il parere favorevole della stessa regione;

Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frosinone il 29 aprile 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopraindicati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», già riconosciuta denominazione di origine controllata con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973.

2. È approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio».

3. La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

4. La denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.

Art. 2.

1. I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio» aventi base ampelografia rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio».

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Cesanese del Piglio» o «Piglio», ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970, e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la d.o.c., a condizione che le Ditte produttrici interessate comunichino all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari ed alla competente Camera di Commercio, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º agosto 2008

Il Capo dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CESANESE DEL PIGLIO» O «PIGLIO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

«Cesanese del Piglio» o «Piglio»;

«Cesanese del Piglio» o «Piglio» ‹Superiore»›.

Art. 2.

Il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Cesanese di Affile e/o Cesanese comune 90% minimo, vitigni complementari, «idonei alla coltivazione» per la regione Lazio a bacca rossa per non più del 10%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ricade nella provincia di Frosinone e comprende tutto il territorio comunale di Piglio e Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in località la Morra Rossa, il limite segue in direzione sud-ovest il confine provinciale fino a incontrare, in località Fontanarena, la strada per la Polledrara (quota 259) che segue in direzione sud fino al ponte Valleranno, di qui lungo il fosso Mazza sbirri fino all'altezza della quota 239 e poi segue la strada che in direzione nord-est va a incrociare quella di Paliano in prossimità del km 7; in direzione sud segue tale strada fino a incrociare il confine provinciale tra Roma e Frosinone, che segue in direzione sud fino a incrociare l'elettrodotto dopo circa 500 metri, prosegue, quindi, verso sud, per la strada che per un primo tratto costeggia il confine provinciale e poi passa per le quote 225 e 249. Da tale quota segue verso nord-est una linea retta che raggiunge il fontanile la Botte, segue quindi l'elettrodotto in direzione est fino a raggiungere il confine comunale tra Paliano e Anagni, lungo il medesimo discende verso sud, supera la via Casilina (strada statale n. 6) in prossimità dal km 57,700 sino a incontrare il confine tra le province di Roma e Frosinone, segue quindi questo confine sino al ponte della Mola e prosegue poi per la strada che costeggiando l'acquedotto, in direzione nord-est incrocia l'autostrada A2, segue quindi la medesima sino al Rio S. Maria che risale verso nord-est sino a Mola del Lago. Da La Mola del Lago risale il fosso di Tufano per circa 250 metri sino al ponte posto a circa 250 metri, segue quindi, in direzione sud, la strada per la Selciatella per circa 100 metri piegando poi in direzione est per quella che va a incrociare la strada per Anagni

all'altezza del km 26,600 circa; prosegue lungo quest'ultima verso nord sino all'oratorio (quota 234) e da qui segue verso nord-est la strada che incrocia la Casilina (strada statale n. 6) in prossimità dell'osteria di Mezzo da dove prosegue, verso nord, per la strada prima e il sentiero poi che attraverso la località Cudi incrocia la strada per Anagni in prossimità della quota 325, prosegue su quest'ultima, supera il centro abitato di Anagni, costeggiandolo a sud per proseguire verso est sulla strada per le Case Belvedere fino al km 3 e 900 circa (quota 365), prosegue sulla strada per la cava di pietra fino al quadrivio da dove piega verso nord-est per quella che costeggia la località Vignola e passa per la quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada già seguita all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in direzione verso nord-est per quella che costeggia la località Vignola e passa per la quota 396 fino a congiungersi al km 6 della strada già seguita all'uscita di Anagni, percorre la medesima fino al km 6,500 circa e segue quindi quella in direzione ovest per il fontanile (quota 378), prosegue poi in direzione nord per la strada che, costeggiando M. Pelato, Canelara, le Creste, Colle Vecchiarino e M. di Scutta, passa per le quote 341, 371, 390 e 359 e raggiunge il confine comunale di Acuto al ponte sul Rio Campo, prosegue quindi sulla stessa strada in direzione di Acuto fino a inserirsi sulla strada statale di Fiuggi (n. 155) in prossimità del km 39,400, percorre questa strada verso nord sino a incontrare il confine comunale tra il Piglio e Acuto in prossimità del km 36,500.

Segue in direzione nord-est il confine comunale del Piglio sino a incrociare quello tra la provincia di Roma e Frosinone sull'Altopiano di Arcinazzo e quindi in direzione ovest segue il confine provinciale raggiungendo la località la Morra Rossa chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Cesanese del Piglio» o «Piglio» devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata. È vietato l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia posta».

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli idonei per la tipologia di vitigno e per la zona.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
—	—	—
Cesanese del Piglio o «Piglio»	11,00	12,00 %vol
Cesanese del Piglio o «Piglio» Superiore	9,00	12,50 %vol

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella sola area dei comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone, Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni.

L'imbottigliamento dei vini Cesanese del Piglio deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.

È comunque consentito che le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento, limitatamente al vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio», con esclusione delle tipologie «Superiore» e menzione «Riserva», siano effettuate fuori dall'attuale zona di produzione delle uve e limitatamente ai comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, solamente da vinificatori che producevano vino DOC «Cesanese del Piglio» con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 negli ultimi tre anni consecutivi prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata e garantita, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine non soggetti a invecchiamento obbligatorio.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Produzione massima di vino hl/ha
—	—	—
Cesanese del Piglio	65%	71,50
Cesanese del Piglio Superiore	65%	58,50

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita per tutta la partita.

Per il vino «Cesanese del Piglio» o «Piglio» l'immissione al consumo è consentita non prima del primo febbraio dell'anno successivo alla vendemmia; per il vino «Cesanese del Piglio» l'immissione al consumo è consentita non prima del primo luglio del secondo anno successivo alla vendemmia.

I vini Cesanese del Piglio o «Piglio» possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio»

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: caratteristico del vitigno di base;

sapore: morbido, leggermente amarognolo, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;.

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

tipologia: «Cesanese del Piglio» o «Piglio» ‹Superiore›;

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, ampio, con note floreali e fruttate;

sapore: secco, armonico, di buona struttura, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;.

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

La tipologia Cesanese del Piglio o «Piglio» ‹Superiore› sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 20 mesi, di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia e con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 14,00% Vol., può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Riserva».

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità alle normative vigenti.

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» deve figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0,75 litri.

È consentito l'imbottigliamento in recipienti da 1,5 l - 3 l - 5 l per le magnum in bottiglie classiche con tappo di sughero a raso.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cesanese del Piglio» o «Piglio» tipologia ‹Superiore› e per quello atto a fregiarsi della menzione ‹Riserva› è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CESANESE DEL PIGLIO O PIGLIO	A040	X	CES	2	X	X	A	1	X
CESANESE DEL PIGLIO O PIGLIO SUPERIORE	A040	X	CES	2	B	X	A	1	X
CESANESE DEL PIGLIO O PIGLIO SUPERIORE RISERVA	A040	X	CES	2	B	A	A	1	X

CODICI TIPOLOGIE VINI PREVISTE DA PREESISTENTE DISCIPLINARE DOC DA UTILIZZARE PER VENDEMMIA 2007 E PRECEDENTI

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CESANESE DEL PIGLIO AMABILE	B126	X	CES	2	X	X	A	0	C
CESANESE DEL PIGLIO ASCIUTTO	B126	X	CES	2	X	X	A	0	X
CESANESE DEL PIGLIO DOLCE	B126	X	CES	2	X	X	A	0	D
CESANESE DEL PIGLIO FRIZZANTE AMABILE	B126	X	CES	2	X	X	C	0	C
CESANESE DEL PIGLIO FRIZZANTE ASCIUTTO	B126	X	CES	2	X	X	C	0	X
CESANESE DEL PIGLIO FRIZZANTE DOLCE	B126	X	CES	2	X	X	C	0	D
CESANESE DEL PIGLIO FRIZZANTE SECCO	B126	X	CES	2	X	X	C	0	A
CESANESE DEL PIGLIO SECCO	B126	X	CES	2	X	X	A	0	A
CESANESE DEL PIGLIO SPUMANTE AMABILE	B126	X	CES	2	X	X	B	0	C
CESANESE DEL PIGLIO SPUMANTE ASCIUTTO	B126	X	CES	2	X	X	B	0	X
CESANESE DEL PIGLIO SPUMANTE DOLCE	B126	X	CES	2	X	X	B	0	D
CESANESE DEL PIGLIO SPUMANTE SECCO	B126	X	CES	2	X	X	B	0	A

08A05940

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 luglio 2008.

Nomina del commissario della S.r.l. Orchidea, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Vicenza in data 25 settembre 2007, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Raumer S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 3 ottobre 2007, con il quale il dott. Paolo Cacciari è nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Raumer S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 15 novembre 2007, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la medesima procedura;

Visto il decreto del tribunale di Vicenza, in data 27 giugno 2008, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Orchidea S.r.l. in liquidazione, con sede in Vicenza;

Visti, in particolare, gli articoli 38 e 45 del citato decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria (oggi dello sviluppo economico) la nomina degli organi della procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina degli organi della procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Orchidea S.r.l. in liquidazione, è nominato commissario straordinario il dott. Paolo Cacciari, nato a Torino, il 22 agosto 1965.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Vicenza;

alla Camera di commercio di Vicenza per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A05942

DECRETO 22 luglio 2008.

Nomina del commissario della S.r.l. Filatura di Isola Vicentina, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Vicenza in data 25 settembre 2007, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Raumer S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 3 ottobre 2007, con il quale il dott. Paolo Cacciari è nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Raumer S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 15 novembre 2007, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la medesima procedura;

Visto il decreto del tribunale di Vicenza, in data 27 giugno 2008, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Filatura di Isola Vicentina S.r.l. in liquidazione, con sede in Torrebelvicino (Vicenza);

Visti, in particolare, gli articoli 38 e 45 del citato decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria (oggi dello sviluppo economico) la nomina degli organi della procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina degli organi della procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Filatura di Isola Vicentina S.r.l. in liquidazione, è nominato commissario straordinario il dott. Paolo Cacciari, nato a Torino, il 22 agosto 1965.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Vicenza;

alla Camera di commercio di Vicenza per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Torrebelvicino (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A05943

DECRETO 22 luglio 2008.

Nomina del commissario della S.p.a. Montello, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Vicenza in data 25 settembre 2007, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Raumer S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 3 ottobre 2007, con il quale il dott. Paolo Cacciari è nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Raumer S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 15 novembre 2007, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la medesima procedura;

Visto il decreto del tribunale di Vicenza, in data 27 giugno 2008, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Montello S.p.a. in liquidazione, con sede in Torrebelvicino (Vicenza);

Visti, in particolare, gli articoli 38 e 45 del citato decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria (oggi dello sviluppo economico) la nomina degli organi della procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina degli organi della procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Montello S.p.a. in liquidazione, è nominato commissario straordinario il dott. Paolo Cacciari, nato a Torino, il 22 agosto 1965.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Vicenza;

alla Camera di commercio di Vicenza per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Torrebelvicino (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A05944

DECRETO 22 luglio 2008.

Nomina del commissario della S.r.l. Osmantus, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Vicenza in data 25 settembre 2007, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Raumer S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 3 ottobre 2007, con il quale il dott. Paolo Cacciari è nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Raumer S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 15 novembre 2007, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la medesima procedura;

Visto il decreto del tribunale di Vicenza, in data 27 giugno 2008, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Osmantus S.r.l. in liquidazione, con sede in Torrebelvicino (Vicenza);

Visti, in particolare, gli articoli 38 e 45 del citato decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria (oggi dello sviluppo economico) la nomina degli organi della procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina degli organi della procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Osmantus S.r.l. in liquidazione, è nominato commissario straordinario il dott. Paolo Cacciari, nato a Torino, il 22 agosto 1965.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Vicenza;

alla Camera di commercio di Vicenza per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Torrebelvicino (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A05945

DECRETO 22 luglio 2008.

Nomina del commissario della S.p.a. Liritex, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Vicenza in data 25 settembre 2007, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Raumer S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 3 ottobre 2007, con il quale il dott. Paolo Cacciari è nominato commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Raumer S.p.a. in liquidazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 15 novembre 2007, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la medesima procedura;

Visto il decreto del tribunale di Vicenza, in data 27 giugno 2008, con il quale è stata dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Liritex S.p.a. in liquidazione, con sede in Torrebelvicino (Vicenza);

Visti, in particolare, gli articoli 38 e 45 del citato decreto legislativo n. 270/1999 che attribuiscono al Ministro dell'industria (oggi dello sviluppo economico) la nomina degli organi della procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina degli organi della procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Liritex S.p.a. in liquidazione, è nominato commissario straordinario il dott. Paolo Cacciari, nato a Torino, il 22 agosto 1965.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Vicenza;

alla Camera di commercio di Vicenza per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Veneto;

al comune di Torrebelvicino (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A05946

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DECRETO 8 luglio 2008.

Elezione suppletiva di un componente elettivo.

IL PRESIDENTE

Visti:

gli articoli 1 e 2 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, concernente l'istituzione del Consiglio della Magistratura Militare;

l'art. 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Rilevato:

che in data 24 giugno 2008 i componenti elettivi dottori Giuseppe Rosin, Salvatore Messina e Sergio Dini si sono dimessi, essendo stato disposto il loro transito alla magistratura ordinaria a decorrere dal 1° luglio 2008 in attuazione dell'art. 2 comma 606 b della legge 24 dicembre 2007 n. 234 (l.f. 2008);

che ai predetti sono subentrati i dottori Vito Nicolò Diana e Giuseppe Monica, magistrati militari che alle ultime elezioni sono risultati votati ma non eletti;

che il dott. Francesco Gentile, anch'egli votato ma non eletto alle ultime elezioni, ha comunicato con nota in data 12 giugno 2008 la propria indisponibilità ad accettare il mandato;

che in mancanza di ulteriori magistrati militari votati ma non eletti risulta necessario procedere ad elezioni suppletive;

Decreta:

È indetta elezione suppletiva di un componente elettivo del Consiglio della Magistratura Militare.

Le elezioni si svolgeranno in Roma presso la sede di questo Consiglio, via degli Acquasparta 2, in unica tornata dalle ore 9 alle ore 16 della prima domenica e successivo lunedì che cadranno dopo il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 luglio 2008

Il presidente: CARBONE

08A05920

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Cuyabà (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis)

Decreta:

La signora Carmelinda Ferrante Maciel da Silva, vice console onorario in Cuyabà, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo dei passaporti di cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Cuyabà;

d) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

e) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio di visti;

f) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A05933

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Port Moresby (Papua Nuova Guinea)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis)

Decreta:

La sig.ra Maria Cristina Saraceno, console onorario in Port Moresby, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Canberra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Canberra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Canberra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Canberra degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'ambasciata d'Italia in Canberra);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Canberra della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Port Moresby;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Canberra;

k) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Canberra della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Canberra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Port Moresby;

m) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Canberra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Canberra;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza, per qualsiasi tipo di decisione, dell'ambasciata d'Italia in Canberra;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del consolato onorario in Port Moresby, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'ambasciata d'Italia in Canberra;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A05934

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Console onorario in Fresno (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Edward Darrell Fanucchi, vice console onorario in Fresno (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il consolato generale d'Italia in San Francisco);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Francisco, della documentazione relativa al rilascio e al rinnovo di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario d'Italia in Fresno;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia o per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Francisco;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario d'Italia in Fresno;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in San Francisco;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario d'Italia in Fresno, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in San Francisco;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 28 luglio 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A05937

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43762 del 26 giugno 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 marzo 2008 al 30 marzo 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 31 marzo 2008 al 30 marzo 2009 della ABC Farmaceutici S.p.A., con sede in Torino, unità di Trecate (Novara).

Con decreto n. 43763 del 26 giugno 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 della Comec società a responsabilità, con sede in Cherasco (Cuneo), unità di Cherasco (Cuneo).

Con decreto n. 43777 del 1º luglio 2008, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 maggio 2008 al 3 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 3 maggio 2009 della Brook Company s.r.l. con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano (Napoli).

Con decreto n. 43778 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 aprile 2008 al 14 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 15 aprile 2008 al 14 aprile 2009 della Ripanova S.r.l., con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), unità di Ripaberarda (Ascoli Piceno).

Con decreto n. 43779 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 2 ottobre 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 2 ottobre 2007 della Diesse S.r.l., con sede in Collecchio (Parma), unità di Collecchio (Parma), Piacenza.

Con decreto n. 43780 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2008 al 4 maggio 2009 della VerBo S.r.l., con sede in Biella, unità di Ponderano (Biella).

Con decreto n. 43781 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009 della Cartiere della Valtellina S.p.a. con sede in Milano, unità di Tirano (Sondrio).

Con decreto n. 43782 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione di attività, per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º giugno 2008 al 31 maggio 2009 della Saint Gobain Abrasivi S.p.A. con sede in Corsico (Milano), unità di Fisciano (Salerno).

Con decreto n. 43783 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione attività, per il periodo dal 19 maggio 2008 al 17 maggio 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 19 maggio 2008 al 17 maggio 2009 della Leonessa Industria Dolciaria S.r.l. con sede in Gussago (Brescia), unità di Gussago (Brescia).

Con decreto n. 43784 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, cessazione attività per il periodo dal 28 aprile 2008 al 27 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 28 aprile 2008 al 27 aprile 2009 della Da Sistemi S.r.l. con sede in Milano, unità di Vimodrone (Milano).

Con decreto 43785 dal 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione straordinaria per il periodo dal 14 aprile 2008 al 13 aprile 2009 della Eurocable 2000 S.r.l. con sede in Camigliano (Caserta), unità di Camigliano (Caserta).

Con decreto n. 43786 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per il periodo dal 28 aprile 2008 al 27 aprile 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione straordinaria per il periodo dal 28 aprile 2008 al 27 aprile 2009 della Tecnosuole S.r.l., con sede in Casarano (Lecce), unità di Casarano (Lecce).

Con decreto n. 43798 del 1º luglio 2008 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007 della Gepin Datitalia ora Getek information technology S.p.a., con sede in Roma, unità di Napoli, Palermo, Roma.

08A05891

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 43764 del 26 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della ABB Solutions ora ABB S.p.a., con sede in Milano, unità di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 2 giugno 2003 al 31 dicembre 2003 - ABB Power Technologies ora ABB S.p.A., con sede in Milano, unità di Sesto San Giovanni, per il periodo dal 1º febbraio 2004 al 31 maggio 2004 - ABB Process Solutions and Services ora ABB S.p.A., con sede in Milano, unità di Sesto San Giovanni, per il periodo dal 1º gennaio 2004 al 31 maggio 2004.

Con decreto n. 43765 del 26 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Marzoli S.p.A., con sede in Palazzolo Sull'Oglio (Brescia), unità di Palazzolo Sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 2 maggio 2008 al 1º maggio 2009.

Con decreto n. 43766 del 26 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Rontani S.p.A., con sede in Roma, unità di Pescaglia (Lucca), per il periodo dal 28 aprile 2008 al 27 aprile 2009.

Con decreto n. 43767 del 26 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Trade di Costanzo Marcello ditta individuale, con sede in Palermo, unità di Agrigento, Palermo, per il periodo dal 21 maggio 2006 al 20 maggio 2007.

Con decreto n. 43768 del 26 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Floreal S.r.l., con sede in Zibido San Giacomo (Milano), unità di Zibido San Giacomo (Milano), per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009.

Con decreto n. 43769 del 26 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Abit Piemonte consorzio cooperativa soc. agricola Consorzio, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per iI periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con decreto n. 43770 del 26 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Sachs Italia S.p.A. con sede in Villar Perosa (Torino), unità di Villar Perosa, per il periodo dal 19 maggio 2008 al 18 novembre 2008.

Con decreto n. 43771 del 26 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord con prosecuzione es. impresa della I.CO.M.A. S.r.l., con sede in Manfredonia (Foggia), unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009.

Con decreto n. 43772 del 26 giugno 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della List Fashion Group S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2009.

Con decreto n. 43787 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Italian Style S.p.a., con sede in Civitella in Val di Chiana (Arezzo), unità di Civitella in Val di Chiana (Arezzo), per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008.

Con decreto n. 43788 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Marr S.p.a., con sede in Rimini (Rimini), unità di Valdagno (Vicenza), per il periodo dal 10 giugno 2008 al 9 dicembre 2008.

Con decreto n. 43789 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Biemme S.p.a., con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna), unità di Granarolo dell'Emilia (Bologna), per il periodo dal 21 maggio 2008 al 20 maggio 2009.

Con decreto n. 43790 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della società cooperativa La Speranza Società cooperativa a responsabilita, con sede in Bagheria (Palermo), unità di Bagheria (Palermo), per il periodo dal 18 marzo 2008 al 17 marzo 2009.

Con decreto n. 43791 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Gruppo Moda Pierre S.r.l., con sede in Martina Franca (Taranto), unità di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 28 marzo 2008 al 27 marzo 2009.

Con decreto n. 43792 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Osla Sud S.p.a., con sede in Sarno (Salerno), unità di Striano (Napoli), per il periodo dal 12 maggio 2008 all'11 maggio 2009.

Con decreto n. 43793 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Europomella S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone) unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 1° giugno 2008 al 31 maggio 2009.

Con decreto n. 43794 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Bluterma Italia S.r.l., con sede in Colonnella (Teramo) unità di Colonnella (Teramo), per il periodo dal 14 maggio 2008 al 13 maggio 2009. Il presente provvedimento annulla il decreto direttoriale n. 42223 del 5 dicembre 2007, limitatamente al periodo coincidente con la presente concessione.

Con decreto n. 43795 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Costfer S.r.l., con sede in Paola (Cosenza), unità di Napoli, Paola (Cosenza) per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 43796 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale Siltal S.p.a., con sede in Roma, unità di Abbiategrasso (Milano), Bassano del Grappa (Vicenza), Occimiano (Alessandria), Pignataro Maggiore (Caserta), Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 27 gennaio 2008 al 26 luglio 2008.

Con decreto n. 43797 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della I.S.B. Industria Servizi Bresciana S.r.l., con sede in Gussago (Brescia), unità di Gussago (Brescia), per il periodo dal 23 aprile 2008 al 22 aprile 2009.

Con decreto n. 43801 del 1° luglio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della I.E.S. Iniziative Editoriali Siciliane S.r.l., con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008.

08A05891-08A05892

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2008, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2007 Luglio	130,2	1,6	3,7
Agosto	130,4	1,6	3,7
Settembre	130,4	1,6	3,6
Ottobre	130,8	2,0	3,7
Novembre	131,3	2,3	4,1
Dicembre	131,8	2,6	4,4
Media	*130,0*		
2008 Gennaio	132,2	2,9	4,4
Febbraio	132,5	2,9	4,4
Marzo	133,2	3,3	4,8
Aprile	133,5	3,3	4,8
Maggio	134,2	3,5	5,0
Giugno	134,8	3,8	5,4
Luglio	135,4	4,0	5,6

08A05898

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 punto 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

MARCHIO	RAGIONE SOCIALE	SEDE
114/AP	Cullinan preziosi di Taglieri Cristiano	Spinetoli

08A05895

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2008, recante: «Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverter) di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 33, seconda colonna, dopo la data e le firme, devono intendersi inseriti i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2008 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 136».

08A05954

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-192) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.